

**SCHWEIZER PRESSERAT  
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE  
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA**

Dominique von Burg, presidente  
62 rte de Drize  
1227 Carouge  
[dominique.vonburg@edipresse.ch](mailto:dominique.vonburg@edipresse.ch)  
[dominique@von-burg.com](mailto:dominique@von-burg.com)

**Relazione 2008 del Consiglio svizzero della stampa**  
Al Consiglio di fondazione, secondo l'art. 21 del Regolamento del CdS

Il 2008 è stato caratterizzato dall'ampliamento agli editori e alla SRG SSR idée suisse. della base del Consiglio di fondazione Il Consiglio della stampa si era da anni espresso a maggioranza per tale ampliamento, in primo luogo perché ritiene che la tutela della deontologia dei giornalisti sia pure compito degli editori e il suo incremento nell'interesse di una società democratica.

Dotato di una base più solida, soprattutto finanziaria, il Consiglio della stampa potrà meglio occuparsi di colmare le lacune rilevate dall'inchiesta sociologica realizzata nel 2007. Durante la riunione plenaria di settembre, il Consiglio ha deciso, per esempio, di promuovere l'apertura delle sedute camerali a giovani giornalisti in formazione, l'avvio di contatti con le redazioni per intensificarvi la riflessione deontologica, uno stimolo a riflettere sull'etica da proporre alla pubblicistica mediatica, eventualmente con la partecipazione diretta di membri del Consiglio. Un primo bilancio di queste iniziative, tutte intese a migliorare il collegamento tra l'attività del Consiglio e la pratica quotidiana delle redazioni, potrà essere fatto a partire dal prossimo anno. Il Consiglio della stampa nutre pure l'ambizione di sostenere la pubblica discussione sull'etica dei media in generale con l'organizzazione di convegni tematici.

Con tutto ciò, è nella pubblicazione delle decisioni in risposta ai reclami del pubblico che consiste l'attività principale del Consiglio. Nel seguito di questo rapporto se ne fa un bilancio, cui seguiranno un'aggiunta alle direttive che riguardano i suicidi e un rapporto sulle relazioni internazionali.

## **I. Numero dei reclami**

Nel 2008 si è confermata una certa stabilità nel numero dei reclami ricevuti (81) e delle decisioni pubblicate (66): la statistica ne dà conto. Si nota che il numero dei reclami pendenti a fine anno è simile a quello registrato alla fine del 2007, anzi è in leggera diminuzione. Essendo concluso l'ingente lavoro svolto dal segretariato durante le trattative per l'ampliamento del Consiglio di fondazione, è lecito sperare in una diminuzione ancora accelerata delle giacenze.

Un po' meno della metà delle decisioni adottate (30) lo sono state da parte delle Camere, il rimanente (36) da parte della Presidenza. Il dato è quasi identico a quello del 2007.

In 29 casi il Consiglio della stampa non ha constatato infrazioni alla "Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti". In altri 20 casi non si è entrati in materia (sia per la manifesta infondatezza del reclamo, sia perché tardivo, sia infine perché entrare in materia avrebbe significato interferire in una procedura penale in corso). In definitiva, i casi in cui il Consiglio della stampa ha constatato una violazione del codice deontologico sono stati 17.

## **II. Motivi di reclamo e infrazioni constatate**

### **1. Motivi di reclamo**

L'analisi qualitativa dei reclami presentati permette di ripartire come segue i motivi di insoddisfazione più frequentemente segnalati dal pubblico:

- In costante aumento sono i reclami relativi alla protezione della sfera privata (cifra 7 della "Dichiarazione"). Nel 2006 erano dieci: due anni dopo siamo sulla trentina. Di questi 30, il motivo più frequentemente dichiarato è la riconoscibilità delle persone (in 17 casi), generalmente a causa della pubblicazione del nome. Altri reclami associati a questo titolo: le accuse anonime o infondate (5), la presunzione d'innocenza (3), il diritto all'oblio (1), la violazione della sfera intima (2), il suicidio (1). In due casi era in causa l'utilizzo da parte della stampa del contenuto di un sito internet.
- Ventidue reclami concernevano la cifra 1 della "Dichiarazione" (rispetto della verità), dieci la cifra 2 (in due casi, il rispetto del pluralismo delle opinioni; in sei altri la distinzione tra fatti e commenti; in un caso rispettivamente la satira e il commento). Varie le fattispecie relative alla cifra 3 della "Dichiarazione": l'omissione di informazioni essenziali (8), la deformazione delle opinioni raccolte (4), la gestione delle fonti (5) e, soprattutto, il diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti (13).
- Scarsi i reclami circa la lealtà dell'approccio nella raccolta dell'informazione (3). In 14 casi si lamentava il non rispetto del dovere di rettifica.
- Più frequentemente toccata risulta la cifra 8 (Dignità delle persone). In particolare: 5 reclami vertono sul mancato rispetto della dignità umana, 4 le discriminazioni, 3 la protezione delle vittime, 2 le foto di incidenti.

## 2. Infrazioni constatate

Il quadro che emerge dalle infrazioni constatate non è molto diverso.

- L'infrazione più frequente riguarda la cifra 1 della "Dichiarazione" (ricerca della verità): 8 volte.
- Di poco inferiori le infrazioni relative alla cifra 7 (privacy): 6, di cui 2 relative alla menzione dei nomi, 2 per accuse infondate, una rispettivamente la sfera privata di per-sone pubbliche e il suicidio.
- Quattro i casi di omissione del dovere di raccogliere il parere della persona oggetto di addebiti gravi.
- Tre i casi di distorsione di dichiarazioni o di fatti.
- Un solo caso la violazione circa il dovere di rettifica, come pure l'omissione di un elemento d'informazione importante, oppure la protezione delle vittime.
- Infine, caso raro negli annali del Consiglio della stampa, una disposizione concernente non un dovere ma un diritto dei giornalisti. Più avanti, la riprenderemo in dettaglio.

## III. Una scelta delle decisioni più importanti

Cominceremo dalle decisioni riguardanti il rispetto della privacy. In seguito menzioneremo due casi controversi sul dovere di ascolto in caso di addebiti gravi, quindi faremo spazio a un riassunto delle decisioni relative alla libertà di espressione; infine ci soffermeremo sulla Presa di posizione circa la violazione di un diritto dei giornalisti e richiameremo la decisione dell'anno precedente relativa al diritto all'oblio.

### 1. Giovani e violenza sessuale: doveri di prudenza particolare

Un allievo sedicenne costringe un compagno di classe a subire una violenza carnale. Il "Blick" raccoglie la testimonianza della vittima e scopre l'identità dell'indiziato pubblicandone il nome (un nome poco comune, con tutta evidenza straniero) e con la lettera iniziale del cognome. Che si tratti di un africano si deduce dall'immagine, accostata alla notizia, di un giovane nero. Altri quotidiani riprendono la notizia l'indomani. In varie edizioni della "Mittelland Zeit-ung" è precisata inoltre la squadra calcistica in cui il ragazzo gioca. Il reclamo è ampiamente accolto dal Consiglio della stampa. Troppi elementi concorrono all'identificazione dell'indiziato. La pubblicazione della foto generica di un nero viola, inoltre, il dovere di verità e il divieto di discriminazione (53/2008).

## **2. Pubblico il litigio, non necessariamente il nome degli interessati**

Per parecchi mesi una polemica ha agitato il comune di Stäfa. Per vendicarsi (a detta dei vicini) di aver dovuto cambiare domicilio dopo un litigio con persone del quartiere, il proprietario di un appartamento l'ha affittato all'associazione "Dignitas", che l'ha usato come sede di atti di assistenza al suicidio (n.d.r.: legale in Svizzera). In seguito alle proteste del vicinato, il Comune è intervenuto per vietare un'attività che ritiene incompatibile con la qualità della vita nel quartiere. Il proprietario – il cui nome è a più riprese citato dal "Tages-Anzeiger" e dalla "Zürichsee Zeitung" – presenta contro questi due giornali un reclamo al Consiglio della stampa.

Le redazioni giustificano la pubblicazione del nome con l'ampiezza delle polemiche: attizzata, sostengono, da una decisione del proprietario medesimo. Aggiungono che la discussione sul suicidio assistito è di grande interesse. Il Consiglio della stampa questo non lo nega. Ma la menzione del nome del protagonista non è elemento essenziale nella discussione, e inoltre lo identifica anche fuori del luogo della controversia. Il reclamo è accettato (25/2008).

## **3. Menzione del nome giustificata dall'esercizio di una funzione pubblica**

I gestori di una cassa malati sono accusati, tra le altre cose, d'aver sottratto milioni dal capitale di copertura dei rischi. Il "Beobachter" dedica un lungo articolo al caso prima del processo, citando i nomi di vari prevenuti. Uno di questi si rivolge al Consiglio della stampa, rilevando in particolare spiacevoli conseguenze dell'identificazione sui propri congiunti. Il Consiglio della stampa riconosce che gli è stato fatto un torto, ma ritiene che la menzione del nome, nel caso specifico, era lecita. L'identificazione di un pubblico ufficiale si giustifica se il reato di cui lo si accusa è in rapporto con l'esercizio della sua funzione. Una cassa malati con più di mille assicurati svolge sicuramente una funzione pubblica, delegata dallo Stato, in ogni caso limitatamente al dominio dell'assicurazione di base (54/2008).

## **4. Menzione del nome giustificata da un interesse legittimo**

La «Südostschweiz am Sonntag» dedica una pagina intera all'odissea di una thailandese maritata a un cittadino svizzero. Questi, dopo ripetuti maltrattamenti, è fuggito all'estero portando con sé la loro figlia. È tuttora ricercato dalla polizia. La donna, che teme l'espulsione dalla Svizzera in seguito alla separazione dal coniuge, ha accettato di essere intervistata e che il proprio nome fosse reso pubblico. Un cugino del marito si è tuttavia rivolto al Consiglio della stampa, sostenendo di poter venire scambiato per il suo parente.

Il rischio di confusione non esiste, secondo il Consiglio della stampa, anche perché il denunciante è una persona socialmente molto attiva. Era autorizzato il giornale menzionare il cognome della thailandese, identificando in tal modo il marito fuggitivo, che ovviamente poteva non essere d'accordo? Per il Consiglio, determinante per la reiezione del reclamo è l'interesse legittimo della madre a farsi conoscere, e indirettamente ad attirare l'attenzione sul marito in fuga. La pubblicazione del nome dà forza alla sua invocazione di aiuto e può agevolare la ricerca del fuggiasco e della bambina (12/2008).

## **5. Giustificata la riproduzione del contenuto del sito Internet di un privato?**

Un motociclista rimane ucciso in uno scontro frontale. In un primo resoconto, "Tele M1" utilizza immagini del sito web della vittima, un appassionato di motori. In una seconda trasmissione, la stessa emittente mostra un ritratto della vittima, deposto dai familiari insieme con dei fiori sul luogo dell'incidente. La vedova si è rivolta al Consiglio della stampa criticando in particolare l'utilizzo delle immagini.

Anche se si espone al pubblico con la creazione di un proprio sito Internet, un privato mantiene il diritto di non vederne divulgato il contenuto da parte dei media. Nel caso specifico, poiché il contenuto del sito aveva un rapporto diretto con l'incidente riferito, l'utilizzo è tuttavia dal Consiglio della stampa giudicato ammissibile. Stessa conclusione per la foto deposta dalla famiglia sul luogo dell'incidente (35/2008).

## **6. Prevalenza del dovere di informare, purché i media si attengano all'essenziale e rinuncino al sensazionalismo**

Un padre di famiglia è accusato (ma ricusa gli addebiti) di aver percosso e sevizato una propria figlia adolescente. "Le Matin" e la "Tribune de Genève", senza menzionarne il nome, rendono noti particolari relativi alla famiglia: in particolare l'origine del genitore, la professione della madre, l'istituto scolastico frequentato dalla figlia (la scuola aveva denunciato il fatto, dopo aver constatato tracce di violenza sul corpo della ragazza). La Commissione ginevrina che si occupa dei casi di violenza e di sevizie si è rivolta al Consiglio della stampa, sostenendo che i particolari pubblicati dai due giornali permettevano di identificare la vittima, violandone la sfera privata e aggravando il trauma da lei subito.

Il Consiglio della stampa è del parere che i giornali non hanno fornito informazioni inessenziali permettendo una tale identificazione a largo raggio. Avrebbero dovuto dar prova di maggior ritegno per riguardo della vittima? In definitiva, il Consiglio non constata una violazione delle regole di deontologia. Vista la gravità degli atti denunciati, la pubblicazione appare giustificata da un interesse legittimo, benché abbia potuto far male alla ragazza. Si osserva inoltre che il caso è stato trattato dai due giornali senza indulgere al sensazionalismo (17/2008).

## **7. I particolari circa una violenza carnale violano il dovere di protezione della vittima**

Dopo la condanna di un “baby-sitter” che aveva abusato sessualmente di una bambina di cinque anni, “Le Matin dimanche” pubblica una serie di articoli per mettere in guardia i genitori dall’assumere sconosciuti come “baby-sitters”. Il giornale descrive nei particolari le sevizie sofferte dalla piccola, rese note durante le udienze. Descrive pure il luogo del crimine e le circostanze dell’assunzione, fatta dalla madre della piccola. Negativamente impressionata dalla descrizione dettagliata degli atti di pedofilia, una lettrice si rivolge al Consiglio della stampa denunciando una mancanza di rispetto della dignità umana, sua e dei lettori.

Al termine di una discussione appassionata, il Consiglio della stampa giunge alla conclusione che la descrizione dettagliata degli atti di pedofilia, per quanto al limite del tollerabile, non basta a concretare una violazione della “Dichiarazione dei doveri e dei diritti”. “Le Matin dimanche”, tuttavia, ha mancato al dovere di protezione della vittima. Le indicazioni fornite permettono infatti a un’ampia cerchia di persone di riconoscerla. Inoltre, i particolari scabrosi descritti sono tali da offenderne la dignità (58/2008).

## **8. Non tutte le voci circa le persone in vista meritano pubblicazione**

Secondo “Le Matin”, la Signora Sarkozy, reduce dal divorzio con il marito presidente, starebbe per iscrivere suo figlio dodicenne in un collegio privato ginevrino. Inoltre, è dato come probabile che troverà un posto di lavoro nell’agenzia pubblicitaria di un suo “ex amante”. Lo stesso quotidiano, quattro giorni dopo, riferisce di voci secondo cui la donna potrebbe pure risposarsi, appunto con il pubblicitario.

Sia il pubblicitario sia Madame Sarkozy si rivolgono al Consiglio della stampa. L’uomo sostiene di non essere un personaggio pubblico; la signora fa notare che, non essendo più la moglie di Monsieur le Président, avrebbe diritto a una protezione estesa della propria vita privata. Lo stesso dovrebbe valere per il figlio, vista la sua giovane età.

Il Consiglio della stampa condivide l’opinione degli istanti, sia per quanto riguarda il pubblicitario sia per quanto riguarda il figlio del presidente e della sua ex moglie. Non invece per la Signora Sarkozy, che negli ultimi tempi ha secondato la pubblicazione di vari libri sulla propria persona. Il Consiglio ricorda inoltre che le voci che circolano su qualcuno possono essere pubblicate solo se la loro origine è manifesta, e se la persona in oggetto è stata interpellata (9/2008)

## **9. Non occorre sentire di nuovo le persone, se le critiche non sono nuove**

In due articoli pubblicati a una settimana di distanza, la «Weltwoche» esprime dure critiche sull'attività della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) nello Sri Lanka. I responsabili dell'Ufficio federale sono in particolare accusati, nell'ultimo articolo, di “fiancheggiare la corruzione”. La DSC interpella il Consiglio della stampa sostenendo che per la gravità delle accuse avrebbe dovuto essere interpellata.

Pur ritenendo che la seconda parte della serie avrebbe guadagnato credibilità se i dirigenti della DSC fossero stati confrontati ai nuovi addebiti, il Consiglio della stampa ritiene che non vi sia stata violazione della “Dichiarazione” da parte del periodico. I risultati dell'indagine giornalistica contenuti nel primo articolo risultano essere stati sottoposti alla DSC; nel secondo articolo le ragioni della Direzione sono state almeno menzionate (23/2008).

## **10. Se le critiche sono nuove, occorre interpellare la parte criticata**

Il gruppo industriale Swissmetal reclama con vigore contro la copertura del conflitto di lavoro alla ditta Boillat di Renconvilier da parte del “Journal du Jura”. La direzione dell'azienda non sarebbe stata interpellata prima della pubblicazione di un editoriale in cui la fabbrica è detta “sull'orlo dell'abisso dal profilo finanziario”. A sua difesa, il quotidiano precisa di essersi occupato moltissime volte del conflitto, e che stabilire rapporti di fiducia con Swissmetal è sempre stato arduo per i giornalisti.

Senza condividere il giudizio estremamente negativo di Swissmetal sui contributi del quotidiano, il Consiglio della stampa ritiene tuttavia che la redazione avrebbe dovuto mettere al corrente l'azienda dell'articolo in cui si fa stato del rischio di fallimento (10/2008).

## **11. La polemica consente le forzature, purché siano riconoscibili come tali**

Con un articolo estremamente polemico, la “Weltwoche” critica i metodi scelti dal sindacato Unia per lottare contro il precariato e per il rispetto dei salari contrattuali nell'edilizia. L'autore usa termini come “azioni di comando”, “minacce”, “ricatti”. Il sindacato è accusato di praticare metodi “tipici della Gestapo”. Unia si rivolge al Consiglio della stampa, rimproverando al periodico di pubblicare notizie inesatte e di non essere stata interpellata circa la qualifica: “Gestapo-mässig”.

Il Consiglio della stampa non constata infrazioni al dovere di ricerca della verità. Pur nella divergenza sull'interpretazione dei fatti e nell'estrema vivacità con cui esprime le sue accuse, il giornale ha fatto spazio al punto di vista del sindacato. Paragonare

Unia alla Gestapo è certamente una forzatura. Ma giustificata, dal punto di vista della deontologia? Anche se a mezza voce, il Consiglio della stampa risponde di sì. Il lettore era pur sempre in grado di giudicare che si trattava di una metafora forzata. È perciò la libertà d'espressione a prevalere (56/2008).

## **12. Gli Ebrei dell'Europa centrale più intelligenti? Non è una discriminazione**

La "Weltwoche" intervista un antropologo americano le cui ricerche dimostrerebbero che gli Ebrei dell'Europa centrale e orientale hanno un quoziente intellettuale superiore alla media. Un lettore ritiene che riferire senza commento un'opinione di questo tipo costituisca discriminazione, nella misura in cui gli ebrei sono descritti come un gruppo "particolare" rispetto alla cultura europea.

Il Consiglio della stampa respinge il reclamo. Per prassi costante, si ritiene che vi sia discriminazione illecita quando un gruppo umano nel suo insieme è vilipeso. Ciò tuttavia non si constata nell'articolo criticato. Il Consiglio sottolinea che la discriminazione dev'essere di una certa gravità per giustificare il divieto. Altrimenti, la norma finisce col proteggere il "politicamente corretto". In linea di principio, è la libertà d'espressione a dover prevalere (21/2008).

## **13. Diritto di consultazione della redazione prima di una ristrutturazione**

È raro che il Consiglio della stampa riceva un reclamo relativo a una violazione della "Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti" nella parte relativa ai diritti. Anche per questo motivo, la decisione farà epoca.

Nell'ottobre del 2007, il Consiglio d'amministrazione della RTSI (Radiotelevisione della Svizzera italiana) approva "Visione 2009": una strategia che, in due anni di tempo, porterà a una fusione delle redazioni della radio, della televisione e del sito online. Il personale è informato sulle grandi linee della riforma dieci giorni dopo; seguono vari incontri tra la direzione e i settori interessati. Si costituisce allora un Gruppo informazione radio, che critica il cambiamento. Anche con questo gruppo la direzione organizza un incontro. Ritenendo però la consultazione del personale avvenuta solo "dopo" la decisione, il Gruppo si rivolge al Consiglio della stampa denunciando la violazione della lettera d) della "Dichiarazione dei diritti".

La direzione dell'azienda chiede al Consiglio della stampa di non entrare in materia. In quanto servizio pubblico, la RTSI non può essere considerata come gli altri editori. Subordinatamente, chiede la reiezione del reclamo, perché "Visione 2009" non avrà conseguenze sulla linea editoriale e sulle condizioni di lavoro contrattuali. Inoltre, il personale sarà consultato prima dell'esecuzione di ogni tappa.



Il Consiglio della stampa non ha avuto esitazioni nell'entrare in materia. Accettando di diventare partner, come gli editori, del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa, la SSR ha accettato il contenuto della "Dichiarazione dei doveri e dei diritti". Nella fattispecie, il Consiglio rinvia alla versione in lingua tedesca della "Dichiarazione", determinante per l'interpretazione, in cui si afferma esplicitamente che i membri di una redazione devono essere consultati prima di una decisione definitiva riguardante un cambiamento radicale nell'organizzazione redazionale. La RTSI avrebbe dunque dovuto sentire il parere delle redazioni prima della decisione del Consiglio d'amministrazione (31/2008).

## 14. Il diritto all'oblio non è assoluto

La Presa di posizione 22/2008, circa il suicidio di un sacerdote, è riassunta in un articolo pubblicato nell'Annuario 2008 del Consiglio della stampa. Torniamo sull'argomento per sottolineare con maggior precisione la dottrina relativa al diritto all'oblio:

"Le persone condannate per un reato hanno diritto all'oblio, così pure in caso di assoluzione. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Gli organi d'informazione possono non tenerne conto quando lo esiga un interesse pubblico preponderante e nel rispetto del principio di proporzionalità, in particolare quando sussista una relazione tra il fatto trascorso e l'attività attuale, sociale o professionale, dell'interessato"

## IV. Complemento alla direttiva sui suicidi

Il Consiglio della stampa ha deciso di integrare la direttiva sui suicidi (7.0) con un principio già più volte evocato nelle proprie prese di posizione. Il testo aggiunto è il seguente: "Per prevenire il rischio di suicidi per imitazione, i media non danno particolari sul metodo o sui prodotti usati". La nuova disposizione entra in vigore con la pubblicazione nell'Annuario 2009.

## V. L'incontro dell'AIPCE a Berlino

Il presidente del Consiglio della stampa ha assistito a Berlino al X Incontro dell'AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe). Vi erano rappresentate 21 nazioni. L'AIPCE ha preso atto con piacere delle discussioni avviate in Francia e in Ungheria, tendenti alla creazione di organismi di autodisciplina. Nell'organizzazione e nei metodi dei diversi consigli permangono molte differenze. Nell'Est europeo, essi agiscono da leva per forzare la conquista di condizioni di libertà. Un tipo di attività in crescita sembra essere la mediazione diretta tra pubblico e mass media.

Uno dei temi principali affrontati a Berlino è stata l'autodisciplina dei siti Internet. Un problema non trascurabile posto ai siti dei media tradizionali consiste nei *blog* o nei gruppi di discussione di cittadini recanti notizie di cronaca di ogni tipo e fuori di ogni controllo. Il problema è di sottoporli a controllo senza venir meno alla libertà di espressione intesa nel senso più largo.

## **VI. Embargo prolungato circa i sondaggi demoscopici?**

La Cancelleria federale ha promosso un incontro fra tutti gli ambienti interessati in seguito a un'interpellanza presentata al Consiglio degli Stati. Secondo l'interpellante, l'embargo sulla pubblicazione dei sondaggi d'opinione dovrebbe essere allungato a causa del diffondersi dell'abitudine di votare per corrispondenza. I professionisti del ramo – tanto gli istituti demoscopici quanto gli organi d'informazione – hanno espresso parere negativo. A nome del Consiglio della stampa, il sottoscritto ha anzi proposto la soppressione di ogni embargo, in nome del principio della libertà d'informazione. Conformemente alla dottrina del Consiglio, ho sottolineato che l'accento andrebbe posto sulla necessità che le notizie relative ai sondaggi siano date con tutta la precisione auspicabile, in particolare con l'indicazione del margine d'errore. In definitiva, i termini attuali dell'embargo sono stati confermati, e addirittura rafforzati nella misura in cui gli editori di giornali e la SRG SSR *idée suisse* si sono impegnati a rispettarli, e così pure gli istituti demoscopici.

Dominique von Burg, marzo 2009

## Allegato I: Statistiche del Consiglio della stampa 2008

	Totale	Svizzera tedesca	Svizzera romanda	Svizzera italiana	Giornali	Periodici	Radio SSR	TV SSR	Radio private	TV private	Internet	Agenzie
<b>Reclami pendenti al 1.1.2008</b>	38	27	6	5	28	4	0	4	0	0	1	1
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1		1		1							
Nuovi reclami entrati	81	62	16	3	71	3		3		2	1	2
Reclami ritirati	20	15	4	1	17			2				
Non entrata in materia/Reclami infondati	17	14		3	13			1			2	1
Reclami accolti	8	5	2	1	6	1		1				
Reclami parzialmente accolti	8	5	3		7	1						
Reclami respinti	32	23	6	3	26	3		2		1		2
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1		1		1							
Procedimenti affidati alla Presidenza	56	44	7	5	44	3		5			2	2
Procedimenti affidati alle Camere	30	18	9	3	25	2		1		1		1
Procedimenti decisi dal Plenum												
Totale delle prese di posizione	66	47	12	7	53	5	0	4	0	1	2	3
Totale dei casi risolti	86	62	16	8	70	5	0	6	0	1	2	3
<b>Reclami pendenti al 31.12.08</b>	34	27	7	0	30	2	0	1	0	1	0	0

## Allegato II: Sviluppo delle prese di posizione 1997–2008

Prese di posizione 1997–2008

